

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 13 comma 4 della Legge 17 maggio 1999 n.144.
2. Definisce in particolare i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Carlentini che svolgono una delle attività indicate dall'art. 18 della Legge n. 109/1994.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento , si intende:
 - a) per Legge la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c) per "compenso incentivante" la somma di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994
 - d) per "Ente", il Comune di Carlentini;
 - e) per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 7 della "Legge"

ARTICOLO 3

Spesa per compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'art. 15 (comma 1 lett. K e art. 17 comma 1 lett. g) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - CCNL - in data 1° aprile 1999 e all'art.26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo I - Spese correnti.
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'«Ente» deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'art. 18, comma 2 - bis della "Legge".
3. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
4. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante" comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri accessori connessi:

ARTICOLO 4

Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell'"Ente" per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 18 della Legge, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
3. La quota di "compenso incentivante" annuo spettante a ciascun dipendente non può superare il limite massimo di un terzo della retribuzione lorda effettivamente percepita dal dipendente stesso e ragguagliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.
4. L'"Ente" provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla "Legge" e dal "Regolamento generale".

ARTICOLO 5

“Compenso incentivante” per opere o lavori pubblici

1. Una somma pari al 2 % dell'importo a base d'asta di ciascuna opera o lavoro o tipologia di intervento è ripartita fra i dipendenti, a titolo di “compenso incentivante”, per lo svolgimento delle attività indicate all'art.18, comma 1 della “Legge”.
2. Il “compenso incentivante” è ripartito, in particolare, fra il “Responsabile” ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il dirigente competente individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il “Responsabile”, gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell'art.18 della “Legge” e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione:
5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 1 del presente regolamento.
6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
7. Il dirigente competente, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite massimo consentito, la misura del “compenso incentivante”, secondo criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definite nelle Tabelle “A” e “B” allegate al presente regolamento.
8. La misura del “compenso incentivante” si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle “A” e “B” allegate al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del “compenso incentivante”, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
9. La somma, determinata con applicazione dei criteri di cui ai commi 7 e 8, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella “C” allegata al presente regolamento. In particolare, la quota per l'attività di progettazione e per l'attività di direzione lavori è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla Tabella “D” allegata al presente regolamento:
10. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'art.18, comma 1, della “Legge”.
11. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione e una maggior spesa e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25 comma 1, lettera d), della “Legge”. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva:
12. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
13. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata, per il 50 % entro sessanta giorni dell'approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.
14. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro novanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
15. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo (anche statico) e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

ARTICOLO 6

Compenso incentivante la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale (o diversa denominazione secondo legislazione regionale) e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a quest'ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico.....

3. Il "compenso incentivante" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
4. Il dirigente competente individua il responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo criterio di rotazione.
6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano stati applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura (o rimprovero scritto) o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento.
7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.
8. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla tabella " E" allegata al presente regolamento.
9. La liquidazione del compenso è effettuata per il 50% per cento entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.
10. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata, il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota di acconto del 50% per cento, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

ARTICOLO 7

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale";
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della "Legge", fatto sempre salvo il diritto dell'"Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della "Legge";
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico della "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 6 comma 4.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'"Ente" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

TABELLA " A" – Determinazione della misura del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento

- a) Interventi di manutenzione, restauro e completamento, di cui all'art. 2, comma 1 lettere l), m), ed n), del "Regolamento generale": 2 per cento dell'importo a base di gara
- b) progetti integrali di un intervento, di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del "Regolamento generale" : 2 per cento, dell'importo a base di gara
- c) opere ed impianti di particolare complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o complessi di cui all'art. 2 comma 1 lettera h), del "Regolamento generale", 2 per cento dell'importo a base di gara:

d) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) del "Regolamento generale": 2 per cento dell'importo a base di gara

e) opere o lavori non compresi nelle precedenti lettere a) b) c) e d) : 2 per cento, dell'importo a base di gara

TABELLA "B" - Ripartizione del compenso incentivante per livello di progettazione

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	% da calcolare sui valori della tabella "A"
Preliminare	0,5%
Definitivo o con alcuni studi affidati all'esterno o completo	0,5%
Esecutivo o con alcuni studi affidati all'esterno o completo	1%

TABELLA "C" - Criteri di Ripartizione del Compenso Incentivante riferiti all'attività svolta - (progettazione interna)

ATTIVITA'	
Responsabile senza o con supporti esterni	10%
Progettista/i collaboratori (gruppo di progettazione)	40%
Ufficio direzione lavori	40%
Ufficio Amministrativo e collaboratori	10%

TABELLA "D" - Criteri di ripartizione del Compenso incentivante - PROGETTAZIONE ESTERNA

ATTIVITA'	
Responsabile procedimento e collaboratori tecnici	25%
Collaboratori amministrativi.	10%

TABELLA "E" - Criteri di Ripartizione del Compenso Incentivante per gli atti di pianificazione

Responsabilità della progettazione	15%
Gruppo di progettazione , compreso il responsabile	75%
Collaboratori	10%